



Roma 02/03/2005

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E
DEGLI ALIMENTI - UFFICIO X

N. PROT. N. DECV/DIR. 7818 - P

Spesata al Foglio del

N. I 6. b. h/2

Oggetto: procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini - applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.53.

RECE	SIONE
- 7 MAR. 2005	
Prot. N. <u>102577</u>	

Alle AZIENDE ULSS DEL VENETO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDI

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

E.p.c.

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'
SEDE

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DG POLITICHE AGROALIMENTARI - PAGH IV
SEDE

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO
SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
SUINI - ANAS
VIA LAZZARO SPALLANZANI, 4/6
00181 ROMA
FAX 06 44170638

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
VIA TOMASSETTI, 9
00181 ROMA
FAX 06 85451252

ALLA CONFAGRICOLTURA
VIA VITTORIO EMANUELE, 101
00186 ROMA
FAX 06 68301051

ALLA CONFEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI
VIA XXIV MAGGIO 43
00187 ROMA
FAX 06/4743122

ALLA CIA
VIA MARIANO FORTUNY, 183
00195 ROMA
FAX 06 3227400

ALL'ASSALZOO
VIA LOVANO, 6
00185 ROMA
FAX 06 8541641

ALLA FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 06 4744332

ALL'ANMVI
VIA TRECCHI
28100 CREMONA
FAX 0372 403528

AL SIVEMP
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 06 8848446

R.M.
DIREZIONE PER LA PREVENZIONE
PERVENUTO

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 “attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini”, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004, ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 “attuazione della direttiva 91/630/CEE”.

Le nuove disposizioni legislative comportano la realizzazione sia di cambiamenti strutturali, che gestionali, vigenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 marzo 2004) per le aziende di nuova costruzione, ricostruite od adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Negli allevamenti preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 53/04 le disposizioni in esso contenute dovranno essere in parte applicate dalla medesima data, ma dal 1° gennaio 2013 il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa diverrà obbligatorio per tutte le aziende.

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire più dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Si sottolinea che il rispetto del benessere degli animali, oltre ad essere un principio fondamentale della nostra Società, implica l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le produzioni animali, coincidono anche con gli interessi dell'allevatore; i Servizi Veterinari hanno anche il compito di “educare” i proprietari/detentori di animali all'osservanza della normativa in materia di benessere, fornendo agli stessi indicazioni in merito alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento.

La valutazione dell'idoneità delle condizioni di benessere degli animali allevati non può essere basata sull'analisi soggettiva, ma deve essere il risultato di procedure standardizzate nell'esecuzione dei controlli. La presente nota si prefigge, pertanto, anche lo scopo di uniformare le procedure di controllo e di raccolta dei dati.

E' opportuno in ogni caso precisare che la valutazione finale del benessere animale nei singoli allevamenti non deve essere ascritta unicamente a parametri metrici, ma deve tener conto della gestione ed organizzazione complessiva dell'azienda, il giudizio conclusivo del Veterinario Ispettore, infatti, deve essere globale e relativo ai molteplici aspetti dell'allevamento.

Infine, appare necessario chiarire che l'ampliamento delle strutture di allevamento, derivante dalla necessità del rispetto delle norme sul benessere degli animali, per quanto concerne gli spazi minimi da attribuire agli animali stessi, non va inteso come una conseguenza negativa per l'ambiente, ma al contrario come impatto ambientale favorevole.

Disposizioni già vigenti in tutte le aziende.

A. Condizioni generali:

- 1) Il **personale** addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D.Lgs. 534/92, come modificati dal D.Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.

Le Regioni e le Province autonome, che non vi abbiano ancora provveduto, sono invitate a promuovere i “corsi di formazione in materia di benessere animale” rivolti agli operatori del settore, così come previsto all’articolo 5 bis del suddetto decreto n. 53/04.

- 2) E’ **vietato l’utilizzo degli attacchi** per le scrofe e le scrofette, si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
- 3) Le **superfici libere**, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all’ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative, così come riportato nell’allegato 1, punto 4, lettera b. della presente nota (libertà di movimento).
- 4) Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l’isolamento in **recinti individuali** per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
- 5) Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi **rumori** continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
- 6) Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una **intensità luminosa** di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
- 7) Tutti i suini devono avere accesso ad una **zona prosciugata** (adeguatamente drenata) e **mantenuta pulita**, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
- 8) I suini devono poter **vedere altri suini**; è tuttavia consentito l’isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.
- 9) I suini, fatta eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di **materiale per le attività di esplorazione e manipolazione** come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L’uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l’intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocimento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l’uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.
- 10) I **pavimenti** dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia ed al peso dell’animale e se non provvisti di lettiera devono avere una superficie rigida, piana e stabile.
- 11) Tutti i suini devono essere **alimentati almeno una volta al giorno**. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento “ad libitum”, quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.

Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.

- 12) Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di **acqua di abbeverata**, fresca ed in quantità sufficiente.
- 13) Sono vietate tutte le **mutilazioni** (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Tuttavia sono consentite:

- a. La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
- b. Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
- c. La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
- d. L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee. Qualora la **castrazione o il mozzamento della coda** debbano essere praticati **dopo il settimo giorno** di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

Il mancato rispetto di tale prescrizione presuppone l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 3 del D.Lgs. 53/04 (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.550 a Euro 9.260, salvo che il fatto costituisca reato) e potrebbe comportare, in taluni casi, la denuncia per esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 348 del C.P. ed art. 141 del Testo Unico delle Leggi sanitarie).

B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:

1) Verri

- a. I **recinti**, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.
- b. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i **recinti utilizzati per l'accoppiamento** devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

2) Scrofe scrofette

- a. Le scrofe e scrofette nella **settimana precedente alla data presunta per il parto** devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.
- b. Se necessario devono essere sottoposte a **trattamenti contro endo ed ectoparassiti** e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.
- c. Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una **zona libera che renda agevole il parto** (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

3) Lattonzoli

- a. Deve essere prevista **una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato**, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
- b. Nel caso in cui si usino gli **stalli da parto**, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.
- c. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di **28 giorni**. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

4) Suinetti e suini all'ingrasso

- a. I gruppi di suini devono essere **formati e mescolati** il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.
- b. Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad **evitare le lotte** che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
- c. La **somministrazione di tranquillanti** al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004
nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.
Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

- 1) **La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:
mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione
mq 2,25 per le scrofe
Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%
Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.
- 2) Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da **pavimento pieno continuo**, le cui dimensioni minime devono essere di:
mq 0.95 per le scrofette dopo la fecondazione
mq 1.3 per le scrofe gravide
una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).
- 3) Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le **4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto**. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
- 4) Nelle **aziende con meno di 10 scrofe** è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
- 5) Le scrofe e scrofette devono avere **accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione**. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
- 6) I **recinti individuali**, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
- 7) Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai **pavimenti fessurati in calcestruzzo**, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "**concrete slatted floors**".

Attività ispettiva

Mediante la Circolare n. 10 del 5 novembre 2001, questo Ministero ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli.

In particolare è stato puntualizzato che annualmente deve essere effettuato un numero adeguato di ispezioni per la verifica del rispetto del benessere animale negli allevamenti, programmato in base ai seguenti parametri:

1. numero complessivo degli allevamenti;
2. specie animale e caratteristiche produttive;
3. tecnologie di allevamento che determinano maggior incidenza del rischio per il benessere animale;
4. risultati di precedenti ispezioni.

Se non è possibile procedere annualmente all'ispezione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio è opportuno prevedere un'adeguata "rotazione" nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di più cicli, possano essere controllate tutte le aziende.

Nella predetta circolare era già stato evidenziato che l'attività di vigilanza sul benessere animale può essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.), pertanto, si desidera rimarcare l'importanza di un efficace coordinamento e di un'attiva collaborazione tra i Servizi Veterinari delle diverse Aree funzionali, affinché non venga trascurato il rispetto delle norme minime per la protezione degli animali allevati.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di mantenere una **documentazione scritta dell'attività di controllo svolta**, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti. La base documentale dei dati relativi ai controlli è indispensabile non solo quando vengono riscontrate irregolarità che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative, ma anche in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento.

A tal proposito si sottolinea che la violazione delle disposizioni normative in materia di benessere dei suini allevati, pur comportando in ogni caso il rilievo e la verbalizzazione dell'irregolarità riscontrata, presuppone di volta in volta una valutazione da parte del Veterinario Ispettore ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, che debbono essere sicuramente comminate nei casi di gravi inadempienze o reiterazione delle irregolarità, ma in caso di violazioni di minor entità possono essere applicate delle "prescrizioni", con indicazione dei relativi tempi di adeguamento.

Nel verbale di sopralluogo è opportuno che vengano sempre registrate almeno le seguenti informazioni:

1. dati identificativi dell'allevamento (ragione sociale, legale rappresentante, detentore, indirizzo etc.)
2. caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o parte dei requisiti)
3. eventuali irregolarità
4. provvedimenti adottati, ivi comprese le prescrizioni ed i tempi di adeguamento.

Raccolta dei dati e flusso informativo

La decisione 2000/50/CE ha stabilito le modalità per la realizzazione del flusso informativo introdotto con la direttiva 98/58/CE, prevede infatti che gli Stati membri inviino le informazioni relative ai controlli effettuati negli allevamenti con periodicità biennale, utilizzando il modello di tabella allegata alla decisione stessa.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure di controllo negli allevamenti di suini si allega un **modello di "verbale di sopralluogo"** (Allegato 1), che può essere utilizzato dal

Veterinario Ispettore per effettuare il controllo in azienda. Tale modello è suddiviso in sezioni (1. Personale; 2. Controllo degli animali etc.), in ogni sezione devono essere indicate le conformità o le non conformità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati (prescrizioni/altre sanzioni), deve poi essere riportata la somma di tali provvedimenti.

Si precisa che ogni Regione/Provincia autonoma può adottare, se lo ritiene opportuno, proprie check list per effettuare i sopralluoghi ispettivi presso gli allevamenti, purché siano rispettate le indicazioni di base riportate nell'Allegato 1.

Dai "verbali di sopralluogo" potranno così essere desunti i dati per la compilazione della "**scheda riepilogativa annuale**" (**Allegato 2**), riportante i risultati dei controlli effettuati presso le aziende, che i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dovranno inviare alle Regioni/Province autonome entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento. Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati dovranno inviare la "scheda riepilogativa annuale" (**Allegato 2**), sia in formato cartaceo, che in formato elettronico (all'indirizzo e-mail che verrà successivamente comunicato), al Ministero della salute - D.G.S.V.A - Ufficio X entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne i dati relativi all'anno 2004 ed esclusivamente per tale anno, le suddette scadenze sono posticipate al 31 marzo per le ASL ed al 30 aprile (termine perentorio) per le Regioni e Province autonome e possono essere ancora utilizzate le schede riepilogative allegate alla circolare 5 novembre 2001, n. 10 (allegato 3 della stessa circolare n. 10), qualora sia già in fase avanzata la raccolta dei risultati dei controlli effettuati nel medesimo anno.

La scheda riepilogativa annuale (**Allegato 2**) è conforme al modello di tabella allegata alla decisione 2000/50/CE, risulta pertanto standardizzata e non modificabile.

IL DIRETTORE GENERALE